



Olginate, 06 Febbraio 2024.

Prot.12/24  
#lavoro

Spett.le                      Cliente

## Decontribuzione delle lavoratrici con figli Art. 1 commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

Con la Circolare n° 27 del 31/01/2024 l'INPS ha diramato le istruzioni operative per attivare l'esonero a favore delle madri di almeno 3 figli (2 nel 2024).

Per i periodi di paga dal **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, è introdotto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle **lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (anche di apprendistato), fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo**. Il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, anche alle lavoratrici madri di **due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo**. Con la presente circolare si forniscono indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre. Parimenti, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni.



La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante.

Le lavoratrici titolari di un rapporto di **lavoro dipendente a tempo indeterminato (e quindi non le Amministratrici)** che intendono fruire di questo esonero, possono e **devono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento**, rendendo noti (per iscritto) al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i loro codici fiscali. In tal caso i datori di lavoro **devono**, conseguentemente, applicare l'esonero nelle buste paga ed esporre nelle denunce retributive l'esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni riportate nella Circolare INPS suddetta.

Per lo Studio Valsecchi & Associati

Dott.ri Lucrezia Caldirola e Nico Gilardi.